



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2013 - 0002708 del 25/07/2013

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0018113 del 31/07/2013

Al Sig. Ministro  
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le  
Valutazioni Ambientali

Sede

**OGGETTO: I.D. VIP 2267 trasmissione parere n. 1287 CTVA del 12 luglio 2013.  
Richiesta di parere art. 9 D.M. 150/07 centrale di Fiume Santo (SS).  
Richiesta chiarimenti prescrizioni 4 e 5 Provvedimenti  
DSA/2009/13772 e DVA/21278 biomasse da utilizzare e aree limitrofe,  
proponente E.On Italia Spa .**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 12 luglio 2013.

Si saluta.



Il Segretario della Commissione  
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00  
Funzionario responsabile: CTVA-US-08  
CTVA-US-08\_2013-0235.DOC



**La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTA la nota DVA-2013-0001716 del 22.01.2013 acquisita agli atti con prot. CTVA-2013-0000270 del 23.01.2013, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione VIA-VAS di voler fornire i chiarimenti chiesti dalla Società E.On Produzione S.p.A. in ordine all'attestazione della tracciabilità e rintracciabilità della biomassa utilizzata e, per quanto riguarda la prescrizione 4, in merito alla definizione di "aree limitrofe";

VISTA la nota della Società E.On Produzione S.p.A., acquisita dalla Direzione con prot. n. DVA-2013-0001333 del 18.01.2013, con la quale si richiede di chiarire quale riferimento normativo utilizzare per attestare la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa utilizzata e di specificare cosa si intenda, nella prescrizione n. 4 del provvedimento DSA-2009-0013772 del 03/06/2009, con "coltivazioni dedicate nelle aree limitrofe alla centrale" e se per "coltivazioni limitrofe" si intendano le biomasse da filiera corta;

VISTI il parere n. 177 del 04.12.2008, con cui la Commissione ha espresso il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, per il progetto di Utilizzo di biomasse in co-combustione con carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale di Fiume Santo (SS);

VISTO il DM del 02 marzo 2010 "sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";

VISTO il D.M. del 23 gennaio 2012 (pubblicato su G.U. n. 31 del 7 febbraio 2012), di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sul Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi;

PREMESSO che,

con provvedimento DSA/2009/0013772 del 30.06.2009 è stato espresso il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, per il progetto di Utilizzo di biomasse in co-combustione con carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale di Fiume Santo (SS);

con provvedimento DSA-2012-0021278 del 06/09/2012 sono state modificate le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 del provvedimento di esclusione dalla VIA;

la prescrizione numero 5, come modificata dal suddetto provvedimento, recita:

**prescrizione n. 5:** "la certificazione delle biomasse deve essere fatta seguendo le indicazioni di tracciabilità indicate nel DM del 02 marzo 2010 e seguendo la circolare esplicativa del MIPAF del 07 novembre 2011. Il proponente dovrà trasmettere annualmente al MATT la documentazione comprovante l'origine delle biomasse, accompagnata da una relazione in cui sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO<sub>2</sub> collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l'uso delle biomasse";

la prescrizione n. 4 del provvedimento DSA-2009-0013772 del 30 giugno 2009, recita:

**prescrizione n. 4:** "Le caratteristiche delle biomasse da utilizzare in co-combustione con il carbone nelle due sezioni devono essere di tipo solido e costituite da vegetali cosiddetti vergini, ovvero esenti da colle, impregnanti, plastiche ed altri materiali estranei, in conformità alle tipologie definite alla sezione 4, parte II, allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06, con esclusione delle tipologie di cui alle lettere f) e g). Nell'arco di cinque anni le biomasse dovranno provenire, per una quota pari ad almeno 1/3 del consumo totale, da coltivazioni dedicate nelle aree limitrofe alla centrale"

#### CONSIDERATO che

la società E.On Produzione S.p.A., con nota prot. 0000015-2013-22-6 P del 15 gennaio 2013, acquisita con prot. DVA-2013-0001333 del 18 gennaio 2013, ha chiesto alla DVA dei chiarimenti in merito ai riferimenti normativi da applicare per attestare la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa utilizzata in Centrale, il Palm Kernel Shells (PKS) ed in riferimento alla prescrizione n. 4 del provvedimento di esclusione dalla VIA DSA-2009-0013772 del 30 giugno 2009, chiede di specificare che cosa si intenda con "coltivazioni dedicate nelle aree limitrofe" e se per "coltivazioni limitrofe" si intendano le biomasse di filiera corta;

VISTE le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE come recepite nell'ordinamento nazionale dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 rispettivamente, nonché il Decreto interministeriale 23 gennaio 2012 che istituisce il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", ove con biocarburanti si intendono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

CONSIDERATO che, sulla base di tali norme, è stata definita una procedura per la valutazione della sostenibilità dei carburanti e dei bioliquidi;

VALUTATO che (fermi i contenuti della prescrizione n.4), indipendentemente da dove sia coltivata la materia prima per la produzione di biocombustibili, il rispetto dei criteri di sostenibilità implica la tracciatura del ciclo di produzione del biocarburante/bioliquido ed una valutazione del bilancio della CO<sub>2</sub> prodotta nel ciclo di vita del biocombustibile rispetto ai combustibili fossili di riferimento e un risparmio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché il rispetto di criteri di esclusione di alcune tipologie di terreno ai fini della produzione delle materie prime per la produzione di biocombustibili (alta biodiversità, alto stock di carbonio, torbiere, ecc.);

VALUTATO che è possibile estendere i principi sanciti nelle citate norme ed effettuare la valutazione del bilancio della CO<sub>2</sub> nonché il confronto con l'utilizzo dei combustibili fossili tradizionali; sulla base della metodologia di calcolo recepiti nell'ordinamento nazionale nel DM 23 gennaio 2012 e delle metodologie approvate dalla Commissione Europea, per quanto possibile;

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**RITIENE**

che la prescrizione n. 5 del provvedimento prot. DVA-2012-0021278 riguardante il progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale di Fiume Santo, possa essere così modificata, andando a sostituire le precedente:


prescrizione n. 5: *“la certificazione delle biomasse deve essere fatta seguendo i principi espressi nel D.M. del 23 gennaio 2012 (pubblicato su G.U. n. 31 del 7 febbraio 2012), sebbene lo stesso è dedicato alla valutazione della sostenibilità di biocarburanti per trasporto e bioliquidi. Il proponente dovrà trasmettere annualmente al MATTM la documentazione comprovante l'origine delle biomasse, accompagnata da una relazione in cui sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO<sub>2</sub> collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l'uso delle biomasse”;*

che per quanto riguarda la prescrizione n. 4 del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA DSA.2009-0013772, con la dicitura *“coltivazioni dedicate nelle aree limitrofe alla centrale”* si intendono le biomasse da filiera corta, così come definite alla lettera c) dell'art. 2 comma 1 del D.M. 02 marzo 2010.


Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Presidente)

ASSENTE


Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)




Dott. Gaetano Bordone  
(Coordinatore Sottocommissione VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno  
d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)



Avv. Sandro Campilongo  
(Segretario)




Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio



Dott. Renzo Baldoni



Dott. Gualtiero Bellomo




Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino

ASSENTE


Dott. Andrea Borgia



Ing. Silvio Bosetti




Ing. Stefano Calzolari




Ing. Antonio Castelgrande



Arch. Giuseppe Chiriatti



Arch. Laura Cobello




Prof. Carlo Collivignarelli




Dott. Siro Corezzi



Dott. Federico Crescenzi




Prof.ssa Barbara Santa De Donno



Cons. Marco De Giorgi

ASSENTE


Ing. Chiara Di Mambro



Ing. Francesco Di Mino




Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto




Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE


Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki



Dott. Andrea Lazzari



Arch. Sergio Lembo

ASSENTE

Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE


Avv. Michele Mauceri

ASSENTE


Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno




Ing. Santi Muscarà




Arch. Eleni Papaleludi Melis

ASSENTE


Ing. Mauro Patti



Avv. Luigi Pelaggi



Cons. Roberto Proietti



Dott. Vincenzo Ruggiero

ASSENTE

Dott. Vincenzo Sacco




Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani

